Appalti pubblici: l’omessa dichiarazione di una condanna penale può giustificare l’esclusione anche quando il precedente è risalente

di Dario Immordino

Data di pubblicazione: 26-11-2026

L’esecuzione della pena e il tempo trascorso dalla condanna non esonerano automaticamente l’impresa dagli obblighi dichiarativi. L’esclusione per grave illecito professionale richiede una valutazione complessiva dell’affidabilità del concorrente, nella quale assumono rilievo sia il precedente penale sia la sua mancata comunicazione alla stazione appaltante.

Guida alla lettura

L’**omessa dichiarazione di una condanna penale può giustificare l’esclusione da una gara pubblica anche quando il precedente risale a molti anni prima e la pena è stata eseguita**. L’esclusione, tuttavia, **non discende automaticamente dall’esistenza della condanna o dalla sua mancata dichiarazione, ma dalla valutazione della loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico**.

Il principio assume particolare rilievo nelle ipotesi di **grave illecito professionale**, nelle quali la **stazione appaltante deve accertare se i comportamenti pregressi dell’impresa, o delle persone che ne esercitano la rappresentanza e la direzione, offrano elementi concreti per dubitare della correttezza nell’esecuzione del futuro contratto**.

La controversia riguardava l’esclusione da una gara per lavori di manutenzione di un’impresa il cui legale rappresentante aveva riportato una condanna penale nel 2010, non dichiarata nel Documento di gara unico europeo (DGUE). L’impresa sosteneva che il precedente non fosse più rilevante, considerato il tempo trascorso e l’avvenuta esecuzione della pena. L’amministrazione aveva invece valutato congiuntamente il contenuto della condanna e l’omissione dichiarativa, ritenendoli indicativi di una compromissione dell’affidabilità del concorrente.

La distinzione fondamentale è quella tra **esclusione automatica** ed **esclusione non automatica**. La prima **consegue all’accertamento delle specifiche condizioni previste dalla legge, senza che l’amministrazione possa effettuare una valutazione discrezionale sull’affidabilità dell’impresa**. La seconda **richiede invece un giudizio motivato sulla gravità e sulla rilevanza delle circostanze accertate rispetto al rapporto contrattuale da instaurare**.

Nel **sistema del d.lgs. n. 36/2023, gli articoli 95 e 98** disciplinano il **grave illecito professionale**, individuando i **presupposti e gli elementi attraverso i quali determinati**

comportamenti possono dimostrare l'inaffidabilità dell'operatore. **Non qualsiasi precedente penale o irregolarità dichiarativa costituisce, quindi, una ragione sufficiente per disporre l'esclusione. Occorre verificare la riconducibilità dei fatti alle ipotesi previste dalla disciplina e la loro concreta capacità di incidere sull'integrità professionale del concorrente**.

L'obbligo di fornire informazioni veritiere e complete serve proprio a consentire questa valutazione. L'impresa non può sostituirsi alla stazione appaltante nella selezione delle circostanze giuridicamente rilevanti, decidendo unilateralmente di omettere informazioni che è tenuta a comunicare. Al tempo stesso, l'omissione non può trasformarsi in una causa generale di esclusione indipendente dai presupposti stabiliti dalla legge.

La distinzione è importante perché il **precedente penale e la dichiarazione omessa costituiscono elementi diversi, che possono concorrere alla valutazione di affidabilità senza necessariamente avere il medesimo significato**. Il primo riguarda la condotta per la quale è intervenuta la condanna; la seconda attiene al comportamento tenuto dall'operatore nella procedura di affidamento. Una dichiarazione reticente può assumere autonomo rilievo quando impedisce all'amministrazione di conoscere e valutare circostanze significative, ma richiede comunque un apprezzamento coerente con la disciplina delle cause di esclusione.

Nella fattispecie, l'amministrazione non si era limitata a constatare l'omissione, ma l'aveva considerata insieme al contenuto della condanna. La valutazione complessiva di inaffidabilità è stata ritenuta non irragionevole, anche alla luce della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2024, n. 5354; 11 settembre 2025, n. 7282).

Un ulteriore profilo riguarda gli **effetti del tempo trascorso e dell'esecuzione della pena**. Il **pagamento di una sanzione pecuniaria, così come l'espiazione di una pena, non equivale di per sé all'estinzione del reato**. Quest'ultima costituisce un istituto distinto, che presuppone le condizioni previste dalla legge penale e, secondo l'orientamento richiamato nella decisione, un'apposita declaratoria giudiziale. **Non è quindi sufficiente che l'interessato ritenga estinto il reato per il semplice decorso del tempo** (Cons. Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174).

Occorre però **distinguere l'estinzione del reato dalla perdurante rilevanza del precedente ai fini dell'esclusione**. L'assenza di una declaratoria di estinzione non comporta che qualsiasi condanna possa essere utilizzata senza limiti temporali per valutare l'affidabilità dell'impresa. La disciplina del grave illecito professionale prevede specifiche condizioni di rilevanza e limiti temporali, che devono essere verificati prima di attribuire efficacia escludente ai fatti contestati.

Il tempo trascorso può inoltre incidere sulla valutazione della gravità del comportamento e sulla sua capacità di compromettere l'affidabilità attuale dell'operatore. Una condotta risalente non presenta necessariamente lo stesso significato di una violazione recente, soprattutto quando siano intervenuti comportamenti successivi idonei a dimostrare il recupero dell'affidabilità professionale.

La **valutazione discrezionale della stazione appaltante non è, dunque, illimitata**. Deve fondarsi su **circostanze verificabili, rispettare i presupposti normativi e spiegare perché i fatti accertati siano concretamente rilevanti per il futuro rapporto contrattuale**. Il **giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione, ma conserva il potere di verificarne la correttezza giuridica, la completezza dell'istruttoria, la ragionevolezza e la coerenza della motivazione**.

La pronuncia conferma così il rilievo degli obblighi dichiarativi nella **valutazione dell'affidabilità degli operatori economici**. La loro funzione non è imporre un adempimento puramente formale, ma garantire alla stazione appaltante la disponibilità delle informazioni necessarie per esercitare correttamente il potere di esclusione, senza trasformare ogni omissione o precedente penale in una causa automatica di estromissione dalla gara.

Osservazione giuridica sulla portata della decisione

Si segnala, infine, un profilo che merita particolare attenzione. La condanna risale al 2010, mentre la gara si è svolta nel 2026. La sentenza respinge l'argomento relativo alla risalenza del precedente concentrandosi sull'omessa dichiarazione e sull'assenza di una declaratoria di estinzione del reato, senza sviluppare una specifica analisi dei limiti temporali di rilevanza previsti dall'art. 96 del d.lgs. n. 36/2023.

Non sono questioni coincidenti: una condanna può non essere stata dichiarata estinta e, nondimeno, non essere più utilizzabile come elemento autonomo per fondare un'esclusione, in ragione dei limiti temporali stabiliti dalla disciplina applicabile.

Occorre inoltre distinguere l'obbligo dichiarativo concretamente previsto per il concorrente dalla possibilità di attribuire rilevanza escludente all'omissione. **La sentenza sembra riconoscere particolare peso alla reticenza, ma la sua qualificazione deve essere coordinata con le ipotesi tipizzate dall'art. 98**.

Per questo si è evitato di presentare la pronuncia come affermazione di un obbligo indiscriminato di dichiarare qualsiasi condanna, indipendentemente dalla sua età e rilevanza giuridica.

Si suggerisce, dunque, di approfondire proprio questo aspetto, perché potrebbe incidere sulla portata del principio ricavabile dalla decisione, distinguendo la legittimità della valutazione di affidabilità dai limiti legali entro i quali essa può essere esercitata.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr